

*Fondazione di finanziamento per la previdenza professionale
Swiss Life, Zurigo
(fondazione)*

Regolamento

Swiss Life Business Contribution

Entrata in vigore: 1° giugno 2023

Indice

A Scopo e affiliazione

- Art. 1 Scopo
- Art. 2 Impresa affiliata
- Art. 3 Fondi
- Art. 4 Attuazione

B Riserva dei contributi del datore di lavoro

- Art. 5 Separazione della riserva dei contributi del datore di lavoro di ciascuna impresa
- Art. 6 Costituzione della riserva dei contributi del datore di lavoro
- Art. 7 Utilizzo della riserva dei contributi del datore di lavoro
- Art. 8 Diritto alle prestazioni

C Organizzazione

- Art. 9 Amministrazione
- Art. 10 Comunicazioni
- Art. 11 Responsabilità
- Art. 12 Controllo
- Art. 13 Spese amministrative
- Art. 14 Investimento patrimoniale
- Art. 15 Responsabilità della fondazione

D Acquisizione, fusione, liquidazione e ristrutturazione di un'impresa affiliata

- Art. 16 Acquisizione e fusione
- Art. 17 Liquidazione o ristrutturazione dell'impresa affiliata

E Disposizioni finali

- Art. 18 Foro competente
- Art. 19 Spese processuali
- Art. 20 Aggiunte, modifiche
- Art. 21 Entrata in vigore

Allegato I

Investimenti collettivi disponibili per l'investimento delle riserve dei contributi del datore di lavoro (RCDL)

A. Scopo e affiliazione

Art. 1 Scopo

Sotto la denominazione di Fondazione di finanziamento per la previdenza professionale Swiss Life è stata istituita una fondazione che ha per scopo il finanziamento della previdenza professionale delle imprese ad essa affiliate con sede in Svizzera.

Art. 2 Impresa affiliata

- 1- Ai sensi del presente regolamento è considerata impresa affiliata ogni impresa affiliata tramite contratto alla Fondazione di finanziamento per la previdenza a favore del personale. Alla fondazione possono aderire tutte le persone giuridiche e associazioni di persone fisiche che occupano dipendenti e corrispondono salari, nonché organizzazioni di indipendenti.
- 2- L'affiliazione dell'impresa inizia al momento in cui il contratto di adesione controfirmato perviene alla fondazione alla data in esso fissata. Il contratto di adesione disciplina i diritti e gli obblighi delle parti contraenti.
- 3- L'affiliazione termina con la disdetta alla fine dell'anno civile in corso. Il termine di disdetta è di sei mesi.

Art. 3 Fondi

- 1- Per ciascuna impresa affiliata, la fondazione gestisce una riserva dei contributi del datore di lavoro.

- 2- La fondazione investe il patrimonio in nome proprio, ma per conto dell'impresa affiliata alla Fondazione d'investimento Swiss Life. L'impresa affiliata si assume integralmente il rischio di perdite di quotazione.
- 3- L'amministrazione dispone della riserva dei contributi del datore di lavoro nel quadro del presente regolamento.

Art. 4 Attuazione

- 1- L'amministrazione decide definitivamente e discrezionalmente se e in che modo la fondazione effettua stanziamenti provenienti dalla riserva dei contributi del datore di lavoro per scopi di previdenza a favore del personale.
- 2- La fondazione corrisponde le sue prestazioni alle opere di previdenza di fondazioni collettive e comuni a cui ha aderito l'impresa per l'attuazione della previdenza a favore del personale, o a istituzioni di previdenza esenti da imposte e riconosciute, costituite dall'impresa stessa, o direttamente alle persone assicurate.
La fondazione effettua le prestazioni in particolare:
 - facendosi carico del pagamento dei contributi alle istituzioni o alle opere di previdenza esenti da imposte dell'impresa affiliata
 - adeguando eventuali indennità di rincaro alle prestazioni di previdenza
 - effettuando versamenti unici per migliorare le prestazioni delle istituzioni di previdenza o delle opere di previdenza delle imprese affiliate.

B. Riserva dei contributi del datore di lavoro

Art. 5 Separazione della riserva dei contributi del datore di lavoro di ciascuna impresa

- 1- Per ciascuna impresa affiliata, la fondazione gestisce la riserva dei contributi del datore di lavoro su conto separato.
- 2- L'impresa affiliata riceve ogni anno al 31 dicembre un conteggio conclusivo della riserva dei contributi del datore di lavoro.
L'esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 6 Costituzione della riserva dei contributi del datore di lavoro

In qualsiasi momento l'impresa affiliata può versare, nella misura ammessa dal diritto fiscale, contributi nella riserva dei contributi del datore di lavoro gestita separatamente per ciascuna impresa. Nella riserva dei contributi del datore di lavoro non possono confluire né contributi dei dipendenti, né il patrimonio libero della fondazione.

Art. 7 Utilizzo della riserva dei contributi del datore di lavoro

- 1- Sono esclusi i pagamenti all'impresa affiliata o a terzi non aventi diritto. Dal patrimonio della fondazione non vengono corrisposte alcune prestazioni che vengono effettuate da un'impresa affiliata in qualità di retribuzione di lavoro prestato (indennità di rincaro, gratifiche, gratificazioni per anzianità di servizio, ecc.).
- 2- Rimangono riservate le disposizioni del regolamento delle spese amministrative.

Art. 8 Diritto alle prestazioni

Ha diritto alle prestazioni l'opera di previdenza o l'istituzione di previdenza dell'impresa affiliata.

Le persone assicurate dell'impresa affiliata nonché i loro congiunti e superstiti hanno diritto alla relativa riserva dei contributi del datore di lavoro solo se ne hanno diritto in virtù delle disposizioni regolamentari dell'istituzione di previdenza o dell'opera di previdenza che li assicura o di una delibera dell'amministrazione. Rimane riservato l'art. 17 cifra 2.

C. Organizzazione

Art. 9 Amministrazione

L'amministrazione è l'organo della fondazione che decide in merito all'impiego e all'investimento della riserva dei contributi del datore di lavoro. L'impresa affiliata designa le persone con diritto di firma che fungeranno da amministratori presso la fondazione, e disciplina le modalità di firma.

Art. 10 Comunicazioni

Le comunicazioni dell'amministrazione all'attenzione della fondazione sono vincolanti se vengono notificate in forma scritta.

Art. 11 Responsabilità

L'amministrazione e i collaboratori dell'impresa affiliata incaricati dell'espletamento degli affari correnti sono responsabili solidalmente sia nei confronti della fondazione sia nei confronti dell'impresa affiliata e delle persone aventi diritto per quanto attiene ai danni causati intenzionalmente o per negligenza.

Art. 12 Controllo

La fondazione incarica un ufficio di revisione dei lavori di controllo prescritti per legge. L'ufficio di revisione informa il consiglio di fondazione per iscritto circa l'esito del controllo.

Art. 13 Spese amministrative

- 1- L'impresa affiliata è tenuta a versare alla fondazione contributi alle spese amministrative che la fondazione stessa fissa nel regolamento relativo alle spese amministrative. I contributi alle spese amministrative vengono addebitati alla riserva dei contributi del datore di lavoro.
- 2- Le commissioni che riducono la performance (percentuale degli oneri totali TER) dei gruppi d'investimento offerti

nonché eventuali costi legati all'emissione o al riscatto sono reperibili nei rispettivi prospetti dei gruppi d'investimento disponibili.

Art. 14 Investimento patrimoniale

- 1- Per l'investimento della riserva dei contributi del datore di lavoro, il consiglio di fondazione mette a disposizione delle imprese affiliate i gruppi d'investimento elencati nell'allegato I. Essi si collocano nell'ambito delle norme vincolanti per la previdenza professionale. Tengono conto in particolare della sicurezza e della ripartizione dei rischi secondo l'art. 50 OPP2, rispettano l'ammissibilità degli investimenti secondo l'art. 53 OPP2 e osservano i limiti legali per debitore, azienda, immobile e categoria.
- 2- È possibile cambiare in qualsiasi momento il gruppo d'investimento o la strategia d'investimento. Le decisioni relative alla selezione o alla modifica degli investimenti devono essere comunicate alla fondazione almeno 14 giorni prima della data d'esecuzione desiderata (è determinante la data d'entrata).
- 3- Le riserve dei contributi del datore di lavoro non investite vengono gestite come averi in conto della fondazione presso Swiss Life SA.

Art. 15 Responsabilità della fondazione

- 1- Per tutte le passività risponde solamente l'impresa affiliata con la propria riserva dei contributi del datore di lavoro.
- 2- La fondazione non risponde né nei confronti dell'impresa affiliata, né nei confronti dell'amministrazione o delle persone aventi diritto per gli effetti causati dal mancato adempimento dei doveri contrattuali, regolamentari o legali da parte dell'amministrazione o dell'impresa affiliata.

D. Acquisizione, fusione, liquidazione e ristrutturazione di un'impresa affiliata

Art. 16 Acquisizione e fusione dell'attività dell'impresa affiliata

In caso di acquisizione o fusione dell'attività, il successore subentra nei diritti e negli obblighi dell'impresa affiliata nei confronti della fondazione.

Art. 17 Liquidazione o ristrutturazione dell'impresa affiliata

- 1- I mezzi della riserva dei contributi del datore di lavoro vengono utilizzati per soddisfare i crediti di istituzioni di previdenza e di opere di previdenza nella misura della liquidazione dell'impresa affiliata.
- 2- Se rimane una parte residua, le prestazioni conclusive vengono versate alle persone assicurate secondo una chiave di ripartizione adatta alla circostanza che, nel rispetto del principio della parità di trattamento a parità di merito, tiene conto della situazione personale delle persone assicurate. I

criteri per la determinazione comprendono l'età, lo stato civile, il numero di familiari bisognosi di assistenza come pure il salario e/o il numero di anni di servizio presso l'impresa affiliata. La fondazione decide secondo una valutazione coscienziosa.

- 3- In caso di ristrutturazione dell'impresa affiliata, la riserva dei contributi del datore di lavoro può essere ripartita. I criteri di ripartizione sono quelli citati all'art. 17 cpv. 2, nonché il numero delle persone assicurate interessate dalla ristrutturazione.

E. Disposizioni finali

Art. 18 Foro competente

Il foro competente viene determinato conformemente all'art. 73 cpv. 3 LPP.

Art. 19 Spese processuali

- 1- Se la fondazione è tenuta a intentare una causa nell'interesse dell'impresa e della riserva dei contributi del datore di lavoro, essa ha la facoltà di addebitare le spese processuali e le spese legali derivanti dalla causa all'impresa affiliata.
- 2- La selezione e l'istruzione dei rappresentanti in giudizio spetta alla fondazione.

Art. 20 Aggiunte, modifiche

- 1- In caso di mancanza di disposizioni nel presente regolamento, il consiglio di fondazione prevede regolamentazioni consoni allo scopo e al significato della previdenza professionale.
- 2- Il consiglio di fondazione può modificare in qualsiasi momento il presente regolamento. Le singole amministrazioni vengono informate in merito alle modifiche del regolamento da parte della fondazione.

Art. 21 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2023 e sostituisce il regolamento precedente.

Per l'interpretazione fa stato il testo tedesco.

Allegato I

Investimenti collettivi disponibili per l'investimento delle riserve dei contribuiti del datore di lavoro (RCDL)

Il consiglio di fondazione ha deciso, fino a revoca, di mettere a disposizione delle imprese affiliate i gruppi d'investimento / le strategie d'investimento elencati per l'investimento delle RCDL presso il seguente offerente di investimenti collettivi:

Offerente	Gruppo d'investimento / Strategia	Numero del valore	Quota azionaria strategica
Fondazione d'investimento Swiss Life	Swiss Life LPP-Mix 15	1564965	15%
	Swiss Life LPP-Mix 25	1245601	25%
	Swiss Life LPP-Mix 35	1245606	35%
	Swiss Life LPP-Mix 45	1245607	45%

Sul sito della Fondazione d'investimento Swiss Life si trovano indicazioni dettagliate sui singoli gruppi d'investimento e sulle singole strategie d'investimento, il cui andamento è documentato nei rispettivi fact sheet. L'offerente è responsabile della correttezza e dell'entità dei dati.

* * *